



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia

Ai Signori Segretari Comunali
Loro Sedi

Ai Signori Ufficiali Elettorali
Loro Sedi

e p.c.

Al Sig. Direttore Ast Fermo

Al Sig. Direttore della Casa di Reclusione
Fermo

OGGETTO: CIRCOLARE 50/2024 del Ministero dell'Interno. Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale. Voto domiciliare.

Per le consultazioni elettorali di cui all'oggetto, la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, nello stesso comune di iscrizione elettorale o in altro comune.

A) Componenti del seggio, rappresentanti di lista, candidati alle elezioni europee, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 o dell'art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sono individuate determinate categorie di elettori che, in ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, votano o possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione; in particolare:

- il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel comune in cui è ubicato l'ufficio elettorale di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, anche se iscritto in altra sezione del proprio comune (per le elezioni comunali) o di altro ambito territoriale (per le elezioni europee);
- gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra sezione del comune;



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

- i rappresentanti delle liste di candidati possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purché siano elettori, rispettivamente: del comune (per le elezioni comunali); di altro comune della circoscrizione (per le elezioni europee);
- i candidati alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia possono votare, solo per la medesima elezione, in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove è proposta la loro candidatura, anche se non sono elettori della circoscrizione stessa;
- gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori, rispettivamente: del comune (per le elezioni comunali); di qualsiasi altro comune del territorio nazionale (per le elezioni europee).

B) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 1490 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le elezioni europee, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.

Gli stessi militari, ovviamente, potranno esercitare il diritto di voto anche per le elezioni comunali solo se elettori del comune.

Al riguardo, la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno, con nota del 24 aprile scorso, ha fatto pervenire ai Dicasteri, Comandi Generali o Uffici Centrali, dai quali i reparti delle Forze militari dipendono, alcuni suggerimenti e indicazioni al fine di facilitare l'accesso alle urne del predetto personale, in occasione delle prossime consultazioni.

Tali indicazioni, volte a disciplinare l'accesso dei militari alle urne, concernono in particolare:

- la predisposizione da parte dei Comandanti di reparto di un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente di seggio, attestante la sede di stanza del militare o, qualora quest'ultimo sia distaccato o comunque temporaneamente assegnato altrove, la località in cui il medesimo è incaricato di prestare servizio;
- l'ammissione al voto nel comune in cui il militare in licenza si trovi, previa semplice esibizione del foglio di licenza o documento equivalente;
- il rilascio da parte del Comandante di reparto, oltre alla anzidetta dichiarazione, di un foglio recante le generalità del militare, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sprovvisto della carta d'identità o di altro documento di identificazione o del tesserino militare.



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a porre in essere ogni necessaria collaborazione con i Comandi, Uffici e Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana).

C) Naviganti (marittimi o aviatori)

Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 361/1957, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare per le elezioni europee in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano.

Si riepilogano sinteticamente le condizioni e modalità di ammissione al voto dei naviganti:

- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque **non oltre il giorno antecedente la data della votazione** (termine da intendersi, per motivi organizzativi, non oltre venerdì 7 giugno), ne dà comunicazione con il mezzo più rapido (ad esempio via PEC) al comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
- il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco del predetto comune, anche un certificato rilasciato dal comandante (o direttore) del porto (o aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;
- il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente minor numero di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

D) Degenti in ospedali e case di cura

Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per le elezioni europee, nel luogo di ricovero ubicato in un qualunque comune del territorio nazionale.



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

Ai sensi, inoltre, degli artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dell'art. 1, primo comma, lettera *e*) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, gli stessi degenti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero ubicato nel proprio comune (per le elezioni comunali), previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

L'ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di **apposita dichiarazione** recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione** (termine da intendersi non oltre giovedì 6 giugno). Il sindaco dell'anzidetto comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, entro le ore 7.30 del sabato, giorno di inizio delle operazioni di votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione;
- a rilasciare immediatamente all'interessato un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
- a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.

I sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura devono compilare un elenco, distinto tra uomini e donne, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire, a seconda del numero di posti-letto, sulla base delle seguenti tipologie previste dalla legge:

- 1) sezioni ospedaliere, da costituire negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su loro domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

- 2) seggi speciali, da costituire per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore 9 del sabato giorno di inizio delle operazioni di votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
- 3) uffici distaccati di sezione (c.d. seggi volanti), da costituire per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali uffici di seggio sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale che del seggio volante – alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti di lista, se designati presso la sezione elettorale - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori votanti iscritti nelle relative liste aggiunte, da allegare alla lista sezionale.

L'art. 9, comma 9, della legge n. 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

Le SS.LL. vorranno richiamare su quanto precede l'attenzione delle strutture medico-sanitarie interessate, ai fini di una preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.

E) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, alle medesime condizioni sopra richiamate per i degenti in ospedali e case di cura, anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei croniciari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori, rispettivamente, dello stesso comune, per le elezioni comunali; di un comune della regione, per le elezioni regionali; di un qualsiasi comune del territorio nazionale, per le elezioni europee.

La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 361/1957 e dall'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960.

Le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione delle strutture medico-sanitarie di ricovero e assistenza, anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

F) Detenuti

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976, i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori, rispettivamente, dello stesso comune, per le elezioni comunali; di un qualsiasi comune del territorio nazionale, per le elezioni europee.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al numero 2) della lettera D).

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

1) l'interessato, **non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione** (termine da intendersi non oltre giovedì 6 giugno), per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;

2) il sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- a rilasciare immediatamente all'interessato una attestazione di avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
- a rimettere, nel caso di elettori detenuti presso istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni, l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'istituto o altra struttura penitenziaria;

3) il sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto tra uomini e donne, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, **alle ore 7.30 del sabato, giorno di inizio delle operazioni di votazione**, per la consegna al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge n. 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, **entro il secondo giorno antecedente quello della votazione**



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

(termine da intendersi entro venerdì 7 giugno), ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti nei luoghi di reclusione o custodia preventiva, ma, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera B), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, se elettori della consultazione che si svolge nell'ambito territoriale dove sono ubicati i luoghi di reclusione stessi.

Le SS.LL. vorranno richiamare su quanto precede l'attenzione dei competenti uffici ai fini di una preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti dei detenuti aventi diritto al voto nonché ai fini della tempestiva attuazione delle procedure finalizzate a consentire alla predetta categoria di elettori l'esercizio del voto.

G) Ammessi al voto domiciliare

Si richiamano anzitutto le indicazioni fornite con circolare ministeriale n. 30 del 12 aprile scorso (lettera J), diramata con prefettizia prot. n. 15237 del 17 aprile u.s., concernenti la presentazione delle domande di ammissione al voto domiciliare e le relative certificazioni mediche.

In particolare, ai fini dell'ammissione al voto a domicilio, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2009, gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" o "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione", votano, rispettivamente, per le elezioni europee in qualsiasi comune dove abitano; per le elezioni comunali, se abitano nel proprio comune di iscrizione elettorale.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, dopo avere verificato la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, dovranno includere in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, i nominativi degli elettori ammessi, rilasciando a questi ultimi attestazione di tale inclusione.

Gli stessi sindaci, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato una dimora ubicata in altro comune, **entro il settimo giorno antecedente la data della votazione**, da intendersi **entro domenica 2 giugno 2024**, dovranno comunicare al sindaco di ciascuno dei predetti altri comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

Tutti i sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o di altro comune;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o di altro comune.

Tali elenchi verranno consegnati, alle ore 7.30 del sabato, giorno di inizio delle operazioni di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio "volante" composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori interessati.

I sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto, che consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

H) Consegna e uso di un bollo aggiuntivo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati di sezione (c.d. seggi "volanti", per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, o presso ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto o presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.

I suddetti bolli, a cura del sindaco, saranno affidati, alle ore 7.30 del sabato, giorno di inizio delle operazioni di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali il sabato stesso, prima dell'inizio delle operazioni di votazione,



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

Il predetto sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

* * *

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione che le SS.LL. vorranno prestare in ordine ai predetti adempimenti e si chiede di portare il contenuto della presente a conoscenza degli uffici interessati, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Prefetto
D'Alascio